



Conferenza

L'ODONTOTECNICO

TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA

E PERCORSO PROFESSIONALE

ROMA, 16 FEBBRAIO 2018

AUDITORIUM CNA

Il quadro normativo/1

CNA-SNO è profondamente delusa dal mancato inserimento degli odontotecnici tra le categorie tecnico-sanitarie oggetto del riordino varato dal Senato.

Un riconoscimento più che legittimo atteso da 13 mila imprese del settore e 25 mila odontotecnici in Italia da oltre dieci anni ancora una volta invano

Il Disegno di Legge approvato rappresenta non tiene conto di una categoria che si è evoluta negli anni anche sulla spinta delle disposizioni europee in materia di dispositivi medici e ha raggiunto elevati livelli di specializzazione e di qualificazione, guardando sempre di più alla qualità dei prodotti usati e alla tutela dei cittadini



Il quadro normativo/2

Nel corso dell'iter del provvedimento AC 3868, CNA SNO ha sottoposto alla valutazione della Camera dei Deputati il seguente ordine del giorno:

La Camera, premesso che:

l'articolo 3 reca una revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie e l'istituzione dei seguenti ordini professionali: professioni infermieristiche; ostetriche e ostetrici; professioni sanitarie della riabilitazione; tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, riabilitazione e della prevenzione e che da tale riordino sono escluse le professioni ausiliarie all'area sanitaria, quale quella di odontotecnico, che è ancora regolamentata dal Regio Decreto 1334 del 1928



Il quadro normativo/3

che, ai sensi del Regio Decreto del 1928, gli odontotecnici possono unicamente costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, senza poter esercitare alcuna manovra cruenta o incruenta nella bocca del paziente;

Sulla natura dell'attività di odontotecnico la Corte costituzionale, con la sentenza n. 423 del 2006, ha confermato che le arti ausiliarie delle professioni sanitarie rientrano nella materia delle "professioni" di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione e che "l'esercizio dell'attività dell'odontotecnico presuppone, non già la semplice iscrizione in un albo, bensì il superamento di un esame di abilitazione al termine di un corso di studi e, ai sensi dell'articolo 99 del r.d. n. 1265 del 1934, l'attività medesima è oggetto di vigilanza da parte della pubblica amministrazione";



Il quadro normativo/4

Agli inizi degli anni duemila era stata avviata l'elaborazione da parte del Ministero della Sanità di uno Schema di Decreto ministeriale concernente l'individuazione del profilo professionale dell'odontotecnico, che aveva avuto il parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità;

L'iter di adozione del decreto in questione non arrivò a conclusione poiché il parere obbligatorio espresso in merito dal Consiglio di Stato aveva fatto rilevare che l'attività di odontotecnico afferiva all'area delle professioni che nel nuovo riparto costituzionale prevedeva la definizione dei principi fondamentali da parte dello Stato e la declinazione della normativa di dettaglio da parte delle Regioni;

Un successivo tentativo di aggiornamento del profilo ripreso nel 2007, nel rispetto del quadro delle competenze normative post-riforma costituzionale non fu portato a conclusione;



Il quadro normativo/5

[La Camera dei Deputati...] <impegna il Governo a valutare l'opportunità di consentire alle associazioni del comparto degli odontotecnici comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di richiedere il riconoscimento degli odontotecnici tra le professioni tecnico-sanitarie ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251> (seduta del 25 ottobre 2018)



GAZZETTA UFFICIALE n. 25- 31 gennaio 2018

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

(Entrata in vigore: 15/02/2018)



A cura degli Uffici Legislativo e Relazioni Istituzionali CNA



Il quadro normativo/6

L'articolo 6 prevede l'individuazione di nuove professioni sanitarie, ricomprese in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 25, anche su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento mediante istanza motivata.

CNA-SNO, al fine di richiedere il *riconoscimento nelle nuove professioni sanitarie* per il profilo degli odontotecnici, ha inoltrato la richiesta di incontro al Ministero della Salute per iniziare l'iter procedurale.



Il quadro normativo/7

Roma, 1 Febbraio 2018

Prot. 05/18/CT/mgc - Alla Direzione generale delle professioni sanitarie
e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

Dott.ssa Cristina Rinaldi

Ministero della Salute

Oggetto: Richiesta incontro.

Gentile Direttore,

CNA SNO all'interno di CNA (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa) organizza le imprese del settore odontotecnico.

Con riferimento alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 "*Delega in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*", l'articolo 6 prevede l'individuazione di nuove professioni sanitarie, ricomprese in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 25, anche su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento mediante istanza motivata al Ministero della salute.

Al fine di valutare l'opportunità di consentire alle associazioni degli odontotecnici comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di richiedere il riconoscimento nelle nuove professioni sanitarie desideriamo sottoporre alla Sua attenzione la nostra richiesta di incontro.

Restiamo a sua disposizione per eventuali ulteriori informazioni nell'attesa di un riscontro in merito ad una data per lei utile.

Cordiali saluti

Il Presidente Nazionale CNA SNO

f.to Luigi Cleri

Il Referente Nazionale CNA SNO

f.to Cristiano Tomei



Il quadro normativo/8

Art. 6 Modifica dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 431.

L'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie).

1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.



Il quadro normativo/9

2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie e' effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanita, mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l'ambito di attivita' di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell' universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanita', e' definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.



Il quadro normativo/10

4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

CNA-SNO fin dal 2000 ha avviato un confronto istituzionale con il Ministero della Salute per ottenere una nuova disciplina del profilo professionale dell'odontotecnico, in forza del Decreto Legislativo 502 /92 di riordino della materia sanitaria, che aveva individuato 24 attività da normare con specifici profili professionali in area sanitaria, dei quali 22 già normati. Rimanevano da disciplinare solo le figure degli odontotecnici e degli ottici, i quali rientravano nell'ambito delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Tale confronto raggiunse una sintesi nel maggio del 2001 quando, l'allora Ministro della Salute Prof. Veronesi, inviò al Consiglio Superiore di Sanità (CSS) la documentazione e lo schema del nuovo profilo. Lo stesso CSS nel novembre, ascoltati in audizione sia i rappresentanti delle associazioni odontotecniche che i rappresentanti delle Associazioni mediche, si pronunciò a favore del carattere sanitario dell'attività di odontotecnico apportando, con il consenso delle parti interessate, alcune modifiche allo schema di profilo che riteneva compatibile l'istanza di effettuare le prove di congruità anche nel cavo orale. Infine espresse parere positivo e rimandò gli atti al Ministero per il completamento dell'iter.



Il quadro normativo/11

In prossimità della conclusione, nell'aprile del 2002, il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sullo schema di decreto secondo quanto previsto dal d.lgs. 502/92, rinviò il profilo al Ministero, non eccependo niente nel merito, ma evidenziando che a fronte dell'intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione, la materia delle professioni sanitarie in discorso andava rimessa alla legislazione concorrente tra Stato Regioni.

Da allora in poi, si sono susseguiti numerosi incontri con i ministeri competenti e le associazioni medico odontoiatriche per limare le obiezioni e i dubbi posti circa l'equipollenza dei titoli, il carattere di professione sanitaria, il fenomeno dell'abusivismo e la sovrapposizione di competenze, arrivando così al 2008 quando il Ministero della salute trasmise, per l'esame in sede di Conferenza Stato Regioni, la proposta di accordo su cui si concordavano tutte le amministrazioni statali interessate e le parti sociali.



Istanze CNA – SNO/1

Gli odontotecnici, da tempo, si sono messi al passo con i tempi sul versante dell'odontotecnica digitale, che comporta ingenti investimenti per strutture di piccole dimensioni, essendo consapevoli dell'importanza che l'innovazione tecnologica di prodotto e di processo sono fondamentali per il benessere del paziente e dell'utente finale

Sono state messe a disposizione delle 4.500 imprese odontotecniche aderenti a CNA SNO soluzioni per l'accesso a finanziamenti finalizzati agli investimenti di nuove tecnologie, a creare reti di imprese e/o consorzi, in modo di avere le condizioni organizzative ed economiche per affrontare tale fenomeno ed in particolare le reti di imprese, di coworking, la realizzazione di un manuale operativo per la gestione del laboratorio, dalla normativa vigente alle questioni fiscali, dalle norme ambientali alla privacy, alla conformità dei dispositivi medici

A fronte di una normativa datata, l'attività di odontotecnico si è sempre più evoluta negli anni, sulla spinta delle disposizioni comunitarie in materia di dispositivi medici, che hanno portato tale figura ad una maggiore specializzazione e qualificazione

L'adozione di un nuovo profilo professionale e la correzione di alcune disposizioni in materia di fabbricazione di dispositivi medici rappresentano il passaggio fondamentale per l'aggiornamento di una categoria che opera guardando alla qualità del prodotto e alla tutela del cittadino




Istanze CNA – SNO/2

L'aggiornamento del profilo professionale degli odontotecnici prevedendo per i nuovi operatori l'istituzione della professione di odontotecnico nell'ambito delle professioni sanitarie, con conseguente creazione del percorso formativo ad hoc

Il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, per tutti gli operatori già in possesso della qualifica in base a criteri approvati con un Accordo Stato-Regioni



Situazione attuale



CNA SNO
chiede
Legittimo Riconoscimento
della professione dell'ODONTOTECNICO quale figura tecnico-sanitaria

